

REGOLAMENTO (CE) N. 715/96 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 1996****che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2895/95⁽³⁾, ha fissato le modalità di applicazione del citato regolamento;

considerando che gli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1318/93 hanno stabilito i termini di presentazione delle domande di partecipazione finanziaria all'organismo competente di ciascuno Stato membro e di trasmissione delle stesse alla Commissione;

considerando che per far fronte alla crisi verificatasi a causa delle preoccupazioni del pubblico per l'encefalopatia spongiforme bovina, la Commissione ha preso delle misure di emergenza; che tali misure sono di natura tale da ripercuotersi sugli obiettivi e sulla strategia dei programmi promozionali a favore delle carni bovine; che è pertanto opportuno permettere agli interessati di adattare eventualmente tali programmi e che è quindi necessario prorogare i termini di cui sopra per l'anno in corso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1318/93 è modificato come segue:

1) all'articolo 4, paragrafo 1, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, le domande introdotte per l'anno 1996 possono essere adattate sino al 30 aprile 1996.»

2) all'articolo 5, paragrafo 1 il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per il 1996, ogni domanda, corredata del parere motivato, è trasmessa entro 15 giorni dalla data di ricezione.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 57.⁽²⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 83.⁽³⁾ GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 4.